

## Servizi Ambiente - Politiche Energetiche

Anno 2012 – Circ. n. 51 del 06/09/2012 SC-fa

**ARGOMENTO: Ambiente**

**Titolo: Ambiente Decreto Crescita D.L. 83/2012 - Conversione in Legge 7 agosto 2012, n. 134 - Misure in campo ambientale ed energetico.**

Informiamo che il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, cd Decreto Crescita (cfr. ampiamente circolare del Servizio n. 47 del 27 giugno scorso) è stato convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 134, in vigore dal 12 agosto.

La legge di conversione, oltre a confermare molte delle novità ambientali recate dal Decreto legge, tra le quali la sospensione dell'operatività del SISTRI fino al 30 giugno dell'anno prossimo (v. circolare n. 47 citata), ha introdotto altre misure in campo ambientale, ad es. in tema di *sottoprodotto* e in materia di *bonifiche*, nonché incentivi per l'acquisto di veicoli a basse emissioni inquinanti e agevolazioni per l'installazione delle "colonnine di ricarica" per le auto elettriche.

Di seguito, una sintesi delle principali novità ambientali introdotte dalla Legge di conversione in commento.

Il riferimento agli articoli deve intendersi agli articoli del Decreto Legge, integrato con le novità della Legge di conversione.

### **Art. 52 - Disposizioni in tema di rifiuti**

**a)** Aggiunta la disposizione secondo cui è considerato "**sottoprodotto**" (art. 184-bis, D.Lgs. 152/2006) il "digestato" ottenuto in impianti aziendali o interaziendali dalla digestione anaerobica.

**b)** Modificata la definizione di "**deposito temporaneo**" di cui all'art. 183, D.Lgs. 152/2006, includendo tra i beneficiari della disposizione anche i consorzi agrari, a fianco degli imprenditori agricoli, risultando quindi deposito temporaneo:

"il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del Codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci, alle condizioni indicate nella stessa lettera bb) dell'articolo 183, comma 1.

**c)** Modificata la nozione di "**trasporto dei rifiuti**" di cui all'art. 193, D.Lgs. 152/2006, includendo, anche qui, tra i beneficiari della norma, i consorzi agrari, per cui:

non è considerata trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo di cui all'art. 2135 del Codice civile dai propri fondi al sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari di cui è socio, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo.

### **Artt. 17 bis e 17 quinquies - Disposizioni in tema di trasporto, auto elettriche, semplificazioni dell'attività edilizia**

Introdotta disposizione in favore della mobilità sostenibile promuovendo la circolazione di auto elettriche; a tal fine, la legge di conversione è intervenuta mirando essenzialmente allo sviluppo delle infrastrutture di ricarica (le colonnine di ricarica), secondo due principali direttrici:

- l'implementazione della rete attraverso incentivi e agevolazioni tariffarie per l'energia elettrica;
- la previsione di semplificazioni burocratiche per la realizzazione delle "colonnine".

Per i nuovi edifici non residenziali con superficie utile superiore ai 500 metri quadrati è introdotto l'obbligo di installare le colonnine come presupposto del titolo edilizio.

Per la realizzazione di tali infrastrutture nei condomini, è previsto che:

- le relative opere edilizie siano approvate dall'assemblea di condominio, in prima o seconda convocazione, con le maggioranze previste dall'art. 1136, secondo comma del codice civile;
- nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere le deliberazioni dell'assemblea favorevoli alla realizzazione delle predette infrastrutture, il condomino interessato può installare, a proprie spese, i dispositivi necessari (fermi restando i disposti di cui agli artt. 1120, secondo comma, e 1121, terzo comma, del codice civile: divieto di innovazioni pregiudizievoli alla stabilità e alla sicurezza del fabbricato e possibilità, per i condomini inizialmente contrari, di usufruire dell'infrastruttura in tempi successivi, contribuendo alle spese.

### **Art. 17 sexies - Disposizioni in materia urbanistica tese allo sviluppo dell'infrastruttura elettrica**

Le infrastrutture, anche private, destinate alla ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica costituiscono opere di urbanizzazione primaria realizzabili in tutto il territorio comunale.

Le leggi regionali stabiliscono contenuti, modalità e termini temporali tassativi affinché gli strumenti urbanistici generali e di programmazione territoriale, comunali e sovracomunali, siano adeguati con la previsione di uno standard minimo di dotazione di impianti pubblici di ricarica dei veicoli elettrici.

Le leggi regionali prevedono, inoltre, che gli strumenti urbanistici e di programmazione siano adeguati con la previsione di uno standard minimo di dotazione di impianti di ricarica dei veicoli elettrici, ad uso collettivo, a corredo delle attività commerciali, terziarie e produttive di nuovo insediamento.

### **Art. 17 decies - Incentivi per l'acquisto di veicoli**

Sono stabiliti incentivi sul prezzo di acquisto di veicoli a basse emissioni. Il contributo è concesso in percentuale sul prezzo di acquisto del veicolo e la percentuale varia a seconda delle emissioni dello stesso.

### **Art. 36, I comma - Danno ambientale - settore petrolifero: semplificazioni fiscali e bonifiche**

Viene riscritta la modifica all'art. 57, comma 9, del Decreto semplificazioni (D.L. 5/2012). Ora la norma precisa che nel caso di attività di reindustrializzazione dei siti contaminati, anche di interesse nazionale, nonché nel caso di chiusura di impianti di raffinazione e loro trasformazione in deposito, i sistemi di sicurezza operativa già in atto possono continuare a essere esercitati senza necessità di procedere contestualmente alla bonifica, previa autorizzazione del progetto di riutilizzo delle aree interessate, attestante la non compromissione di eventuali successivi interventi di bonifica, ai sensi dell'art. 242 D.Lgs. 152/2006.

### **Art. 36 bis - Danno ambientale e bonifiche - siti di interesse nazionale**

Apportate modifiche all'art. 252, D.Lgs. 152/2006 riguardo l'individuazione dei siti di interesse nazionale ai fini dell'attività di bonifica.

Sono individuati in ogni caso come siti di interesse nazionale, ai fini della bonifica, quelli interessati da attività produttive ed estrattive di amianto.

Con Decreto del Ministero dell'Ambiente sarà effettuata la ricognizione dei siti attualmente classificati di interesse nazionale che non soddisfano i requisiti del comma 2 dell'art. 252, D.Lgs. 152/2006.

### **Art. 38 - Energia - reti gas - semplificazioni attività di realizzazione infrastrutture energetiche**

Confermato l'obiettivo del superamento della mancata espressione degli atti di assenso da parte della Regione in materia di infrastrutture e reti del gas (in caso di ripetuta inerzia, provvede la Presidenza del Consiglio dei Ministri con la presenza della Regione interessata).

La legge di conversione si occupa anche dei terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto. L'autorizzazione di tali impianti in area demaniale, portuale o limitrofa, oltre a comportare conformità con gli strumenti urbanistici vigenti, è anche titolo per il rilascio della concessione demaniale.

### **Art. 38 bis - Energia - centrali elettriche a olio combustibile per emergenze**

Un decreto del Ministero dello Sviluppo economico individuerà le centrali elettriche alimentate con combustibile diverso dal gas (essenzialmente olio combustibile) da utilizzare in caso di emergenza nazionale. I gestori di tali impianti dovranno mettere a disposizione le centrali da gennaio a marzo di ogni anno (dietro remunerazione).

Considerato il periodo limitato di funzionamento di queste centrali, a tali impianti verranno applicati esclusivamente i valori limite di emissione in atmosfera previsti dalle norme vigenti in deroga a quelli più restrittivi previsti dalle specifiche autorizzazioni all'esercizio, comprese le autorizzazioni integrate ambientali.

### **Art. 39 bis - Energia - Geotermia fonte energetica strategica**

Gli impianti per l'estrazione di energia geotermica sono inclusi tra le fonti energetiche strategiche (articolo 57, comma 1, D.L. 5/2012, convertito in Legge 35/2012).